

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2025

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati DAL MASO e ORSINI

Presentata il 12 aprile 1973

Disposizioni in favore del personale ex dipendente delle Casse mutue aziendali che abbia svolto funzioni direttive

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, in attuazione dell'articolo 38 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si sta provvedendo all'assorbimento nell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie delle varie casse mutue aziendali che ancora operano di fatto in modo autonomo. Logicamente a seguito della cessazione dell'attività da parte dei predetti organismi, il personale da essi dipendente viene inquadrato nei corrispondenti ruoli del personale dell'INAM con conseguente ricostruzione di carriera.

Tale inquadramento non presenta particolari difficoltà allorquando si tratta di soggetti che svolgono funzioni corrispondenti al titolo di studio posseduto, in quanto in questi casi l'Istituto ha la possibilità di riconoscere a ciascuno, nell'ambito delle varie carriere, la qualifica già rivestita.

Diversa, però, è la posizione di coloro i quali, pur svolgendo funzioni proprie della categoria direttiva, non sono in possesso del diploma di laurea.

In tali casi, venendo a mancare uno dei requisiti richiesti, l'INAM può riconoscere a costoro soltanto il diritto ad essere immessi nella categoria corrispondente al titolo di studio posseduto.

In concreto si è determinata un'evidente sperequazione tra coloro che, in servizio presso l'istituto al 18 marzo 1950 (data di entrata in vigore del regolamento organico del personale dell'istituto) sono stati inquadrati nella categoria direttiva ancorché privi del diploma di laurea e coloro che, egualmente sforniti di quest'ultimo titolo, in servizio alla stessa data presso le casse mutue aziendali, siano stati preposti alla direzione delle casse mutue di maggiori dimensioni (ad esempio con oltre 15.000 assistibili). Costoro, infatti, essendo stati inquadrati nei ruoli dell'istituto, sulla base del titolo di studio, hanno subito un grave pregiudizio sia per quanto riguarda la carriera funzionale sia per quanto riguarda la carriera economica. Per ovviare a tali inconvenienti potrebbe prevedersi il collocamento di tali dipendenti nella qualifica di « direttore » del ruolo amministrativo che è la qualifica meno elevata tra quelle propriamente direttive.

Si è ritenuto, onorevoli colleghi, di dover presentare tale provvedimento che, derogando alla normativa vigente, permetta di ovviare ad una palese ingiustizia, che del resto riguarda pochissimi soggetti.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

I dipendenti in servizio alla data del 18 marzo 1950 presso le Casse mutue aziendali assorbite dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie che, in possesso del titolo di studio prescritto per i ruoli della categoria immediatamente inferiore, abbiano svolto funzioni di direttore di cassa mutua aziendale con oltre 15.000 assistibili, saranno inquadrati, a domanda, nella qualifica di direttore del ruolo amministrativo di categoria direttiva del predetto istituto.

L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.